

COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 116 del 21/12/2017

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANFFAS PER AVVIO CSE

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO		X
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA		X
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA	X	

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANFFAS PER AVVIO CSE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

Vista la comunicazione pervenuta in data 21/12/2017 relativa a Comunicazione Preventiva di Esercizio dell'Unità d'Offerta della rete sociale per persone disabili – art. 4 c. 2 L.R. n. 3/2008 – presentata da ANFFAS onlus di Abbiategrasso;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 17/03/2016 avente ad oggetto: "Preso atto e consenso al percorso di collaborazione tra Associazione AGIPHS di Rosate e ANFASS di Abbiategrasso per la gestione del Centro Arcobaleno di via Manzoni, 6 – Rosate"; con la quale si prendeva atto della comunicazione trasmessa in data 29/02/2016 – ns. prot. n. 1465/07, dall'Associazione AGIPHS di Rosate e si esprimeva il consenso al percorso di collaborazione con l'ANFFAS di Abbiategrasso per la gestione del Centro Arcobaleno di Via Manzoni n. 6 di Rosate;

Considerato che il suddetto Centro è frequentato da persone diversamente abili residenti in Rosate ed altri Comuni dell'Abbiatense;

Preso atto della bozza di convenzione inviata dall'ufficio Servizi Sociali, nel mese di luglio 2017, ad ANFFAS ed ai Comuni interessati;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08/05/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento dei servizi e degli interventi di protezione e promozione sociale e della compartecipazione della spesa";

Ritenuto di approvare la convenzione allegata che costituisce atto integrante e sostanziale, nelle more delle determinazioni a livello distrettuale delle modalità di compartecipazione della spesa;

Di dare atto che in itinere la verifica della CPE presentata e che pertanto la convenzione viene approvata unicamente per definire, in fase di stesura del contratto di inserimento, le quote di compartecipazione che potranno essere riviste a seguito di diverse deliberazioni a livello distrettuale;

Visti:

- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 giugno 1975, n. 382" in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge 57/97;
- l'Art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" avente ad oggetto "Funzioni dei Comuni" e l'Art. 22, avente ad oggetto "Definizione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali";
- il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- la L.R. Lombardia 14 dicembre 2004 n. 34 in merito a "Politiche regionali per i minori" ed in particolare l'art. 4;

Vista la deliberazione C.C. n. 47 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;

Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

- 1) di richiamare integralmente le motivazioni indicate in premessa;
- 2) di approvare nelle more delle determinazioni a livello distrettuale delle modalità di compartecipazione della spesa, la convenzione allegata che costituisce atto integrante e sostanziale;
- 3) di demandare al Responsabile dei Servizi Sociali la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi e qualsiasi ulteriore atto successivo e necessario per dare attuazione alla presente deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con separata votazione unanime

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

PROPOSTA DI GIUNTA N. 13 DEL 21/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANFFAS PER AVVIO CSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Rosate, 21/12/2017



Il Responsabile
Dott.ssa Daniela Pirovano

Daniela Pirovano

Convenzione per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con disabilità residenti nel Comune di che frequentano il CSE (Centro Socio Educativo) Arcobaleno

Premesso che

- l'Associazione di volontariato Agiphs Onlus, in forza della Convenzione approvata dal Comune di Rosate con deliberazione G.C. n. 174 del 18/12/2008 nonché della scrittura privata del 01/09/2010 sottoscritta dai sopra indicati soggetti è comodataria a titolo gratuito fino al 31/08/2040 di un immobile di proprietà del Comune di Rosate, sito a Rosate in via Manzoni n. 6 e destinato ai servizi in favore di persone con disabilità;
- la suddetta Associazione, ha stabilito di affidare all'Anffas Onlus di Abbiategrasso la gestione dei predetti servizi, quale ente esterno senza scopo di lucro, di comprovata esperienza e capacità nel settore e che rispetti gli standard qualitativi stabiliti dalle leggi vigenti, previo assenso del Comune di Rosate, in forza dell'art. 2 della succitata Convenzione;
- il Comune di Rosate con deliberazione G.C. n. 24 del 17/03/2016 ai sensi del succitato art. 2 della Convenzione ha autorizzato l'Agiphs medesima ad intraprendere un percorso di collaborazione con l'Anffas Onlus di Abbiategrasso per la gestione di un Centro Socio Educativo all'interno del citato immobile;
- a seguito degli accordi con l'Agiphs e dell'autorizzazione del Comune di Rosate, l'Anffas Onlus di Abbiategrasso si impegna ad avviare e gestire un Centro Socio Educativo per persone disabili nell'immobile di via Manzoni n. 6 a Rosate nei locali posti al piano terra, in sintonia con la vigente normativa regionale;
- l'Anffas intende attuare progetti educativi individualizzati con l'obiettivo di accrescere l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone disabili, in quanto si tratta di un bisogno che al momento non è adeguatamente coperto nel distretto abbiatense;
- i Comuni dell'abbiatense, già a partire dall'anno 2009, al fine di uniformare i criteri di accesso alle unità d'offerta per i cittadini dei Comuni dell'abbiatense, hanno stipulato una Convenzione attualmente vigente per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con grave disabilità che frequentano CDD (Centri Diurni per Disabili);
- tale Convenzione non aveva a suo tempo previsto di ricomprendere i Centri Socio Educativi (CSE), un servizio sociale destinato a persone con disabilità meno gravi, che pure esprimono anch'esse bisogni di rilevanza socio-assistenziale;
- rilevato che sul territorio è emersa la necessità di dare una risposta appropriata ai bisogni di queste persone con la messa in rete di un servizio sociale adeguato;

si ritiene

a seguito di tali premesse, di poter adottare i medesimi criteri di compartecipazione al costo dei servizi da parte delle famiglie e dei Comuni. Pertanto

tra

Il Sig. nato a il, in qualità di Responsabile Settore Istituzionale e Servizi Sociali del Comune di, domiciliato per la carica che ricopre presso il Comune di, in Via - P.IVA n.

e il

Sig. Simeoni Massimo, nato a Milano il 16/11/1974, residente in Corbetta, via Archimede n. 25 in qualità di Legale Rappresentante di **ANFFAS Onlus di Abbiategrasso** con sede legale in Abbiategrasso via Strada per Cassinetta n. 27 – Partita IVA:03428590966

Si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il presente accordo disciplina i rapporti tra il Comune di, Comune di residenza del soggetto con disabilità e l'ANFFAS Onlus di Abbiategrasso, ente gestore del Centro Socio Educativo per persone con disabilità Arcobaleno di Rosate, rispetto alla compartecipazione al costo dei servizi a favore delle persone con disabilità che frequentano il CSE, al fine di consentire la partecipazione all'attività della struttura di accoglienza mediante l'erogazione di voucher sociali per l'acquisto di prestazioni assistenziali ed educative erogate dalla struttura stessa.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI

L'ente gestore del CSE:

- a) dichiara
 - o di essere in possesso dei requisiti di legge quale ente gestore.

- b) si impegna a:
 - o garantire il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
 - o garantire l'utilizzo di personale assistenziale ed educativo con idoneo titolo e impiegato nel rispetto del CCNL di riferimento;
 - o applicare al trattamento dei dati le misure previste dal D. Lgs. 196/03;
 - o essere titolare di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile e infortuni esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio;
 - o individuare un coordinatore tecnico gestionale del servizio che assicuri il raccordo e il collegamento con il comune di residenza dell'utente, in particolare per garantire un'interfaccia con il servizio sociale al fine di garantire la realizzazione degli interventi e degli obiettivi del progetto personalizzato;
 - o comunicare tempestivamente al servizio sociale comunale di riferimento il sopravvenire delle cause di interruzione previste al successivo art.4 e il numero dei giorni di frequenza effettiva della struttura da parte dei beneficiari dei voucher sociali.

Il Comune di residenza del soggetto con disabilità che frequenta il CSE, a mezzo del servizio sociale, si impegna a:

- o definire e condividere con l'ente gestore un progetto individuale a favore del soggetto con disabilità successivamente alla presentazione della richiesta di erogazione del voucher sociale da parte del soggetto con disabilità o da chi lo rappresenta e alla contestuale dichiarazione di conferma/scelta della struttura di accoglienza;
- o assegnare un voucher sociale pari ad € 30,00 al giorno per la frequenza di CSE, la cui retta sociale (in compartecipazione di Comuni/utenti) è definita dal presente accordo in € 42,00 giornalieri; si precisa che, nel caso in cui sulla base del progetto individuale, un utente dovesse frequentare il CSE per un tempo parziale anziché per un tempo pieno, la retta giornaliera applicata verrà ridotta in proporzione e comunque non potrà essere inferiore a € 21,00 giornalieri, pertanto anche il voucher sociale sarà ridotto in proporzione;
- o procedere al monitoraggio e valutazione dell'attuazione del progetto concordato con la persona, con la sua famiglia e con la struttura di accoglienza con una periodicità definita all'interno del progetto individualizzato.

ART. 3 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE

Si conviene di adottare le medesime modalità di richiesta del voucher sociale come definite nelle "Modalità per l'erogazione del voucher sociale a favore delle persone con grave disabilità che frequentano CDD", previste dalla Convenzione in vigore per il distretto abbiatense citata nelle premesse.

Il Comune di residenza comunica alla struttura di accoglienza individuata dal soggetto con disabilità l'attivazione e le modalità del progetto individualizzato ai fini della conseguente erogazione dei voucher sociali.

Il Comune provvederà ad erogare il voucher sociale nella misura sopra definita direttamente all'ente gestore, quale quota di compartecipazione al costo della retta.

L'erogazione del voucher viene interrotta:

- in caso di dimissione dalla struttura per qualunque causa;
- in caso di decesso dell'utente;
- per mancata adesione alle verifiche proposte dal servizio sociale comunale.

ART. 4 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal per la durata complessiva di due anni. Sarà riconosciuto, a decorrere dal secondo anno di attuazione della convenzione, il tasso inflattivo ISTAT (Indice Nazionale dei prezzi al consumo FOI), con riferimento alla mensilità di agosto/settembre comunicata dall'ente gestore al Comune.

ART.5 – FORME DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune di, secondo le proprie competenze, potrà effettuare controlli rispetto al mantenimento dei requisiti di legge.

L'ente gestore del CSE si rende disponibile a sottoporsi ad eventuali altre forme di controllo da parte del Comune mediante protocolli di verifica definiti in itinere.

ART. 6 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione può essere risolta, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- Gravi violazioni degli obblighi previsti nella presente convenzione;
- Impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- Venire meno dei requisiti di legge.

Per il Comune di
Il Responsabile del Settore

Per l'ente gestore ANFFAS
Il Presidente